

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP a 2 anni Fedeltà e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato. Sito Internet www.cdp.it.

Rating dell'Emittente: BBB-/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet www.cdp.it).

Parte II – Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP a 2 anni Fedeltà (di seguito BFP Fedeltà) sono prodotti finanziari nominativi che, ricorrendo i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 2, riconoscono il rendimento di cui all'Articolo 5 del presente Foglio Informativo. I buoni possono essere rappresentati da documenti cartacei o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 – Requisiti soggettivi ed oggettivi

La sottoscrizione dei BFP Fedeltà è consentita a chi, nella qualità di intestatario o cointestatario:

- (i) abbia conseguito il rimborso a scadenza di buoni fruttiferi postali¹ rappresentati da documenti cartacei o dematerializzati, scaduti tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016, e/o
- (ii) sia titolare di buoni fruttiferi postali¹ dematerializzati in scadenza tra l'8 novembre 2016 e il 31 dicembre 2016, purché la sottoscrizione dei BFP Fedeltà, in forma dematerializzata, sia effettuata tramite prenotazione entro trenta giorni antecedenti la scadenza, e/o
- (iii) sia titolare di obbligazioni collocate in esclusiva da Poste Italiane, in scadenza tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016

La ricorrenza dei requisiti di cui al punto (i), con riferimento al rimborso di buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei scaduti e non prescritti emessi prima del 1° gennaio 2009, consente la sottoscrizione di BFP Fedeltà esclusivamente a chi in qualità di intestatario o cointestatario sia presente all'atto del rimborso.

In tutti i casi, la sottoscrizione dei BFP Fedeltà durante i periodi sopra indicati, rimane subordinata all'effettiva emissione di detta tipologia di buoni fruttiferi postali, secondo quanto specificato nel successivo articolo 3.

¹ Ad esclusione dei Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori d'età e BFP Impresa.

Articolo 3 – Prezzo e modalità di emissione

I BFP *Fedeltà* sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP *Fedeltà* per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 4 – Durata

I BFP *Fedeltà* hanno una durata di due anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del secondo anno.

Articolo 5 – Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso a scadenza del BFP *Fedeltà*.

I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed i corrispondenti tassi effettivi di rendimento sono riportati nell'allegata tabella A.

I BFP *Fedeltà* corrispondono gli interessi al momento del rimborso e diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del secondo anno dalla data di sottoscrizione.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del secondo anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 - Intestazione

I BFP *Fedeltà* possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche, che risultino essere intestatari, di buoni fruttiferi postali e/o di obbligazioni di cui all'articolo 2.

E' ammessa la cointestazione dei BFP *Fedeltà* a più soggetti in numero non superiore a quattro - purché almeno uno di questi sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2 - con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP *Fedeltà*, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP *Fedeltà* dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

I BFP *Fedeltà* emessi tramite prenotazione di cui al punto (ii) dell'art. 2 acquisiscono la medesima intestazione dei buoni fruttiferi postali in scadenza.

Articolo 7 – Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei nominativi sono sottoscrivibili in tagli da 50 euro e multipli, e rimborsabili per l'intero importo sottoscritto, presso tutti gli uffici postali.

I BFP *Fedeltà* dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili per tagli pari a 50 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP *Fedeltà*.

La sottoscrizione dei BFP *Fedeltà* non è consentita per via telematica. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I rimborsi dei BFP *Fedeltà* dematerializzati sono consentiti anche in via telematica ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati al servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click, per tagli pari a 50 euro e multipli. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 8 – Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP *Fedeltà* rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

A richiesta del titolare, i BFP *Fedeltà* dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 50 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del secondo anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9 – Limiti alla circolazione dei buoni

I BFP *Fedeltà* non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP *Fedeltà* non possono essere dati in pegno.

Articolo 10 – Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Articolo 11 – Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui BFP *Fedeltà* sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP *Fedeltà* rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

Articolo 12 – Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP *Fedeltà*. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 13 – Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP *Fedeltà* sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane, nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane.

Articolo 14 – Norma finale

La sottoscrizione dei BFP *Fedeltà* comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III – Ulteriori Informazioni

Reclami

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, esclusivamente in forma scritta, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- posta ordinaria, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami – Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- via fax al numero 0659580160;
- presso un Ufficio Postale compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- via telematica, utilizzando il modulo web: "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile sul sito "www.poste.it" seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari" Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane;
- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del secondo anno dalla data di sottoscrizione. I BFP *Fedeltà* non possono essere dati in pegno.

Parte IV – Condizioni economiche

Di seguito le condizioni in vigore dal 7 novembre 2016

Tabella A

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00801600	1,00701400	0,40%	0,35%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.